

ORDINANZA 11 maggio 2001

Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/138/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo da parte della Comunità;

Vista la decisione della Commissione europea approvata nel corso del comitato veterinario permanente del 4 aprile 2001 relativa all'acquisto da parte della comunità del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;

Vista la decisione 90/424 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;

Considerato che, a partire dal mese di agosto 2000 si sono verificati oltre 6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella regione Sardegna, nonché in Calabria localizzati nelle province di Reggio Calabria, Cosenza e Crotona e in Sicilia limitatamente alle province di Palermo, Trapani e Agrigento;

Considerato che la malattia, trasmessa da insetti vettori del genere Culicoides, colpisce tutti i ruminanti sia domestici che selvatici e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre i bovini fungono da serbatoi del virus essendo quindi in grado di trasmettere il virus agli insetti vettori;

Tenuto conto che la diffusione dell'infezione è influenzata dalle condizioni climatiche e dalla densità delle popolazioni dei Culicoides, presenti anche in aree attualmente non interessate dalla malattia, e che l'infezione quindi potrebbe non solo diffondersi nelle regioni già interessate dalla precedente epidemia, ma anche estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propa-

gazione dell'infezione e che la profilassi vaccinale è uno degli strumenti più efficaci per evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;

Ritenuto necessario integrare le misure di profilassi diretta, con la profilassi vaccinale;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 aprile 2001;

Ordina:

Art. 1.

1. È reso obbligatorio un programma di controllo della febbre catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle province di cui all'allegato I.

2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, è utilizzato il vaccino vivo attenuato, prodotto dal Veterinary Institute di Oosterstepoort, Sud Africa, messo a disposizione dall'Unione europea.

Art. 2.

1. Le operazioni di immunizzazione degli animali devono essere svolte dai servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, tuttavia, le regioni interessate possono, a proprio carico, fare ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare sotto la responsabilità dei veterinari ufficiali.

2. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o del detentore degli animali.

Art. 3.

1. Il vaccino di cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche di Teramo.

2. Il periodo entro il quale la campagna vaccinale deve essere conclusa, le modalità di distribuzione, ed inoculazione del vaccino, il sistema per la verifica e il controllo delle fasi della vaccinazione, la modulistica di rendicontazione, ai fini sia della valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono stabilite dalla Direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della sanità, con successivo atto dirigenziale.

3. Il Ministero della sanità qualora lo ritenga necessario può verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco, lo stato di avanzamento e le modalità di esecuzione delle operazioni di vaccinazione.

Art. 4.

1. Con decreto dirigenziale della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria dell'alimentazione e

della nutrizione del Ministero della sanità, anche in attuazione di decisioni comunitarie, l'allegato alla presente ordinanza, viene modificato o sostituito, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica riscontrata, assicurandone la diramazione.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97

ALLEGATO I

Regioni:

Sardegna;
Calabria;
Basilicata.

Province:

Salerno;
Palermo;
Trapani;
Agrigento.

01A5937

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

DECRETO 24 aprile 2001.

Iscrizione della varietà di girasole **Palmasol** nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER IL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate,

Decreto:

Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie e varietà:

Girasole	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
PALMASOL	HS	Dekalb Genetics Co. - USA
		Dekalb Argentina S.A. - RA
		Dekalb Italia S.p.a. - Chiarano (TV)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5927

DECRETO 25 maggio 2001.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela Val di Non», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER IL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando